



**UFFICIO RECLUTAMENTO - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE - PARI  
OPPORTUNITA' E INTEGRAZIONE**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**n. 168 del 16/10/2026**

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI PARMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PILOTA "DAL CONCORSO TRADIZIONALE ALL'ASSUNZIONE DI QUALITÀ. SELEZIONI UNICHE, INTERPELLI E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO PROVINCIALE: UN MODELLO DI AREA VASTA REPLICABILE NEL SISTEMA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI", AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1677 DEL 05/10/2026 (ART. 52 L.R. N. 9/2026).

**IL PRESIDENTE**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 85, lett. d) e comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56 attribuisce alle Province, quali enti di area vasta, la funzione di supporto agli enti locali del territorio, anche mediante l'organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- l'art. 3-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, disciplina le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali, e l'art. 35-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede la valutazione delle capacità comportamentali e delle attitudini nelle procedure di reclutamento;
- a partire dal 2022 la Provincia di Parma ha costituito, con risorse proprie e con i contributi degli enti aderenti, un servizio associato di reclutamento di area vasta, cui aderiscono

attualmente 37 Comuni su 44 del territorio provinciale, in forma diretta o per il tramite delle Unioni di appartenenza;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 20 aprile 2026 sono stati approvati gli indirizzi condivisi tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, ANCI Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna e UNCEM Emilia-Romagna per un sistema di governo territoriale efficiente e integrato;
- l'art. 52 della legge regionale 28 luglio 2026, n. 9 prevede la concessione di contributi alle Province, anche in forma aggregata attraverso UPI Emilia-Romagna, per la realizzazione di progetti pilota per la sperimentazione di forme di integrazione territoriale, finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e della governance integrata multilivello;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 7 settembre 2026 sono stati approvati i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti pilota di cui al citato art. 52 (Allegato A) e lo schema di proposta progettuale (Allegato B);
- la Provincia di Parma ha presentato alla Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 27242 del 23/09/2026, la proposta progettuale denominata ***“Dal concorso tradizionale all’assunzione di qualità. Selezioni uniche, interpellati e valutazione delle competenze al servizio del territorio provinciale: un modello di area vasta replicabile nel sistema regionale delle autonomie locali”***, sottoscritta dal Presidente della Provincia, corredata dall’elenco degli enti aderenti alle convenzioni provinciali e dalla lettera di intenti di UPI Emilia-Romagna prot. n. 30 del 23/09/2026, con la quale UPI si è dichiarata disponibile a supportare la diffusione e il trasferimento del modello alle Province della regione;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 05/10/2026, avente ad oggetto “Individuazione dei progetti pilota ammessi a finanziamento ai sensi dell’art. 52 della L.R. 9/2026 e approvazione degli schemi di convenzione”, la Regione Emilia-Romagna ha, tra l’altro:
  - a) ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla Provincia di Parma (punto 2, lett. b);
  - b) assegnato alla Provincia di Parma un contributo regionale massimo di euro 90.800,00 per l’attuazione del progetto (punto 4, lett. b);
  - c) approvato, quale Allegato 2, lo “Schema di accordo, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia beneficiaria per l’attuazione di un progetto pilota di sperimentazione di forme di integrazione territoriale” (punto 6, lett. b);
  - d) autorizzato il Direttore generale della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, innovazione e organizzazione, o suo delegato, alla sottoscrizione degli accordi per conto della Regione, con facoltà di apportare in sede di sottoscrizione le modifiche non sostanziali necessarie al perfezionamento degli atti (punto 7);
  - e) stabilito che, in sede di sottoscrizione o mediante successivi atti attuativi del dirigente regionale competente, possono essere completati o aggiornati gli elementi identificativi e operativi necessari all’esecuzione degli accordi, purché non incidenti sugli elementi sostanziali (punto 8);

#### **Considerato che:**

- il progetto ha durata di 14 mesi, dal 01/11/2026 (ovvero dalla data di sottoscrizione dell’accordo con la Regione) al 31/12/2027, e persegue l’obiettivo generale di consolidare e far evolvere il modello provinciale di reclutamento associato di area vasta in un modello di

“assunzione di qualità”, fondato su selezioni uniche, interPELLI coordinati e valutazione delle competenze comportamentali, formalizzato in strumenti riutilizzabili e trasferito ad altre Province;

- il quadro economico del progetto ammonta complessivamente a euro 180.800,00, di cui 90.800,00 finanziato con contributo regionale
- lo schema di accordo approvato dalla Regione disciplina, tra l'altro, il ruolo e i compiti della Provincia quale soggetto beneficiario e responsabile dell'attuazione del progetto, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo per anticipazione, stato di avanzamento e saldo, gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione, le variazioni e le proroghe, i controlli, i casi di sospensione, rideterminazione e revoca del contributo, nonché la disponibilità e il riuso degli output prodotti;
- in particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello schema di accordo, le spese di personale sono ammissibili a valere sul contributo regionale esclusivamente se riferite a personale assunto a tempo determinato o a rapporti di collaborazione attivati per esigenze direttamente connesse al progetto, mentre il costo del personale interno della Provincia resta a carico dell'ente e può essere valorizzato esclusivamente quale quota di cofinanziamento, in coerenza con il piano di copertura sopra richiamato;
- lo schema di accordo contiene alcuni elementi non ancora definiti, che, ai sensi del punto 8 della citata D.G.R. n. 1677/2026, saranno completati in sede di sottoscrizione o con successivi atti attuativi del dirigente regionale competente;

**Ritenuto** di approvare lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma, nel testo di cui all'Allegato A al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, conforme all'Allegato 2 della D.G.R. n. 1677/2026, compilato con gli elementi identificativi del progetto e del contributo assegnato;

**Ritenuto** altresì di individuare, in conformità alla proposta progettuale, quale responsabile del progetto il Dott. Iuri Menozzi, Dirigente del Servizio Finanziario, Politiche e Gestione del Personale, Sistemi Informativi, e quale referente tecnico la Dott.ssa Paola Aldigeri, Funzionario titolare di Elevata Qualificazione dell'Ufficio Gestione del Personale, Centrale unica concorsi, Pari opportunità e Integrazione;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e in particolare gli artt. 49, 147-bis e 179;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, e in particolare l'art. 1, comma 55, che attribuisce al Presidente della Provincia la rappresentanza dell'ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 15, commi 1 e 2-bis;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare l'art. 23;
- la legge regionale 28 luglio 2026, n. 9, art. 52, e le deliberazioni della Giunta regionale n. 571/2026, n. 1494/2026 e n. 1677/2026;
- lo Statuto della Provincia di Parma e il vigente Regolamento di contabilità;

- il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione 2026-2028, approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 43 del 9/12/2025 e n. 47 del 22/12/2025, nonché il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con decreto presidenziale n. 18 del 24/02/2026;

**Dato atto** che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, in relazione all'entrata derivante dal contributo regionale e alla quota di cofinanziamento a carico della Provincia;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Finanziario, Politiche e Gestione del Personale, Sistemi Informativi, allegati al presente atto;

**Dato atto** che il dirigente competente ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

Con la partecipazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;

## DECRETA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 05/10/2026, il progetto ***“Dal concorso tradizionale all'assunzione di qualità. Selezioni uniche, interpellazioni e valutazione delle competenze al servizio del territorio provinciale: un modello di area vasta replicabile nel sistema regionale delle autonomie locali”*** presentato dalla Provincia di Parma è stato ammesso a finanziamento ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 9/2026, con l'assegnazione di un contributo regionale massimo di euro 90.800,00;
3. di approvare lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma per l'attuazione del suddetto progetto pilota, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), conforme allo schema approvato con D.G.R. n. 1677/2026 (Allegato 2);
4. di dare atto che l'accordo sarà sottoscritto per la Provincia di Parma dal Dirigente del Servizio Finanziario, Politiche e Gestione del Personale, Sistemi Informativi, con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, e di autorizzare il sottoscrittore ad apportare, in sede di sottoscrizione, le integrazioni e le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie, ivi compreso il completamento degli elementi identificativi e operativi di cui al punto 8 della D.G.R. n. 1677/2026;
5. di dare atto che il quadro economico del progetto ammonta a complessivi euro 180.800,00, finanziati per euro 90.800,00 dal contributo regionale, per euro 50.000,00 dal cofinanziamento della Provincia mediante valorizzazione del personale dipendente dedicato al progetto, e per euro 40.000,00 dai contributi degli enti aderenti;
6. di demandare altresì al Dirigente del Servizio Finanziario, Politiche e Gestione del Personale, Sistemi Informativi l'adozione degli atti conseguenti, ed in particolare: l'accertamento dell'entrata relativa al contributo regionale secondo il cronoprogramma di esigibilità che sarà definito dalla Regione con i propri atti contabili; la predisposizione delle eventuali variazioni di bilancio necessarie, da adottarsi secondo le competenze previste dall'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000; le procedure di affidamento dei servizi previsti dal progetto, nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023; la cura degli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e richiesta di erogazione previsti dall'accordo;

7. di individuare, in conformità alla proposta progettuale, quale responsabile del progetto il Dott. luri Menozzi, Dirigente del Servizio Finanziario, Politiche e Gestione del Personale, Sistemi Informativi, e quale referente tecnico la Dott.ssa Paola Aldigeri, Funzionario titolare di Elevata Qualificazione dell'Ufficio Gestione del Personale e Pari Opportunità;
8. di trasmettere il presente decreto alla Regione Emilia-Romagna – Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, innovazione e organizzazione, Settore Programmazione strategica e integrata e sviluppo territoriale, e, per conoscenza, a UPI Emilia-Romagna;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
10. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la tempestiva sottoscrizione dell'accordo e l'avvio delle attività progettuali entro il termine previsto del 01/11/2026.

Il Presidente  
(FADDA ALESSANDRO)  
con firma digitale

**SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA  
PROVINCIA DI PARMA PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA DI  
SPERIMENTAZIONE DI FORME DI INTEGRAZIONE TERRITORIALE**

*Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'attuazione del progetto pilota "Dal concorso tradizionale all'assunzione di qualità. Selezioni uniche, interpellì e valutazione delle competenze al servizio del territorio provinciale: un modello di area vasta replicabile nel sistema regionale delle autonomie locali", nell'ambito della sperimentazione di forme di integrazione territoriale di cui all'articolo 52 della legge regionale 28 luglio 2026, n. 9*

**Tra**

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale 80062590379, in persona del Direttore generale della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, innovazione e organizzazione, o suo delegato, di seguito denominata "Regione";

**e**

la Provincia di Parma, con sede legale in Stradone Martiri della Libertà n. 15, codice fiscale 80015230347, in persona del Dirigente del Servizio Finanziario, Politiche e Gestione del Personale, Sistemi Informativi, di seguito denominata "Provincia";

di seguito congiuntamente denominate "Parti".

**Premesso che**

- con deliberazione n. 571 del 20 aprile 2026, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per l'avvio e la valorizzazione di un sistema di governo territoriale efficiente e integrato, prodromico all'approvazione della legge regionale di riforma del sistema di governo territoriale;
- l'articolo 52 della legge regionale 28 luglio 2026, n. 9 prevede, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma del sistema di governo territoriale, la concessione di contributi economici alle Province, anche in forma aggregata attraverso UPI Emilia-Romagna, per lo sviluppo e la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e della governance integrata multilivello;
- il medesimo articolo 52 individua, tra le priorità della sperimentazione, la costruzione di sistemi integrati di analisi e conoscenza socioeconomica e territoriale, il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa delle Province, il supporto ai Comuni e alle Unioni di Comuni e lo sviluppo della trasformazione digitale e dell'innovazione tecnologica;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 7/09/2026 sono stati approvati i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti pilota per la sperimentazione di forme di integrazione territoriale, nonché lo schema di proposta progettuale;

- la Provincia ha presentato il progetto denominato “Dal concorso tradizionale all’assunzione di qualità. Selezioni uniche, interPELLI e valutazione delle competenze al servizio del territorio provinciale: un modello di area vasta replicabile nel sistema regionale delle autonomie locali”, acquisito al protocollo regionale n. [●] del [●];
- la proposta progettuale è stata valutata ammissibile e coerente con le finalità e le priorità stabilite dall’articolo 52 della legge regionale n. 9/2026 e dagli atti regionali attuativi;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 05/10/2026 il progetto è stato ammesso a finanziamento, è stato assegnato alla Provincia un contributo regionale massimo pari a euro 90.800,00 ed è stato approvato il presente schema di Accordo;
- il progetto riveste carattere sperimentale, è finalizzato alla produzione di risultati verificabili, metodologie, strumenti e output suscettibili di trasferimento e riuso e concorre all’acquisizione di elementi conoscitivi utili alle politiche regionali in materia di riordino territoriale, capacità amministrativa e governance multilivello;
- le Parti intendono disciplinare, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, i rispettivi impegni per l’attuazione del progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra la Regione e la Provincia per l’attuazione del progetto denominato “Dal concorso tradizionale all’assunzione di qualità. Selezioni uniche, interPELLI e valutazione delle competenze al servizio del territorio provinciale: un modello di area vasta replicabile nel sistema regionale delle autonomie locali”, di seguito “Progetto”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 05/10/2026.
2. La proposta progettuale presentata dalla Provincia e acquisita al protocollo regionale n. [●] del [●] è conservata agli atti della Regione e costituisce il riferimento tecnico, programmatico e finanziario per l’attuazione del presente Accordo.
3. Gli obiettivi, le attività, il quadro economico-finanziario, le fonti di copertura, gli output, gli indicatori e il cronoprogramma sono quelli definiti nella proposta progettuale di cui al comma 2, salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo e dalla deliberazione regionale di assegnazione del contributo.
4. In caso di contrasto tra il presente Accordo e la proposta progettuale, prevalgono le disposizioni del presente Accordo. Restano in ogni caso ferme le condizioni e i limiti stabiliti dalla deliberazione regionale di assegnazione del contributo.
5. Il Progetto è finalizzato a sperimentare forme di integrazione territoriale, di supporto agli enti locali e di governance multilivello coerenti con le priorità di cui all’articolo 52 della legge regionale n. 9/2026 e con gli indirizzi regionali in materia di riordino territoriale.
6. Il Progetto persegue, in particolare, le seguenti finalità generali:
  - a) rafforzare la capacità amministrativa della Provincia e degli enti locali del territorio;

- b) sviluppare forme organizzative e modalità operative di area vasta a supporto dei Comuni e delle Unioni;
- c) favorire il raccordo e la cooperazione tra i diversi livelli di governo territoriale;
- d) sperimentare metodologie, strumenti e modelli organizzativi innovativi;
- e) produrre output verificabili, trasferibili e riusabili nel sistema regionale delle autonomie locali;
- f) acquisire elementi conoscitivi e valutativi funzionali all'evoluzione del sistema di governo territoriale regionale.

7. Le finalità specifiche, le attività e i risultati attesi del Progetto sono individuati nella proposta progettuale di cui al comma 2.

### **Art. 2 – Natura del rapporto e principi di collaborazione**

1. Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune tra la Regione e la Provincia.
2. Il presente Accordo costituisce altresì lo strumento attuativo del contributo regionale concesso alla Provincia ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale n. 9/2026.
3. Le Parti operano secondo i principi di leale collaborazione istituzionale, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, proporzionalità, responsabilità e reciproca informazione.
4. L'Accordo non costituisce affidamento di servizi né configura un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive. Il contributo regionale concorre alla copertura delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente Accordo e dagli atti regionali di concessione.
5. Ciascuna Parte conserva la titolarità delle funzioni e delle competenze attribuitele dall'ordinamento. La collaborazione prevista dal presente Accordo non comporta trasferimento di funzioni o delega di poteri amministrativi non espressamente previsti.
6. Gli enti e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella realizzazione del Progetto secondo quanto previsto dalla proposta progettuale non assumono, per effetto di tale coinvolgimento, la qualità di Parte del presente Accordo. La Provincia rimane responsabile nei confronti della Regione dell'attuazione complessiva del Progetto.

### **Art. 3 – Ruolo della Regione**

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Progetto. In particolare, la Regione:
  - a) assicura il raccordo del Progetto con gli indirizzi regionali in materia di riordino territoriale e sviluppo della governance multilivello;
  - b) esamina le relazioni di monitoraggio, le rendicontazioni e gli eventuali aggiornamenti del Progetto;
  - c) verifica la sussistenza e la permanenza delle condizioni per l'erogazione del contributo;

- d) può richiedere chiarimenti, integrazioni documentali e azioni correttive;
  - e) autorizza, nei casi e secondo le modalità previste dal presente Accordo, le variazioni e le proroghe;
  - f) può partecipare agli organismi di governance previsti dal Progetto con funzioni di raccordo istituzionale, indirizzo e monitoraggio, senza assumere responsabilità gestionali o operative;
  - g) promuove la diffusione e il riuso degli esiti della sperimentazione, nel rispetto della disciplina applicabile.
2. La Regione individua quale struttura responsabile dell'attuazione del presente Accordo il Settore [●] della Direzione generale [●], salvo successive modifiche organizzative.

#### **Art. 4 – Ruolo e compiti della Provincia**

1. La Provincia opera quale soggetto beneficiario del contributo regionale e responsabile dell'attuazione del Progetto nei confronti della Regione.
2. La Provincia assicura il coordinamento tecnico e organizzativo del Progetto, il raccordo con gli enti e gli altri soggetti coinvolti e il conseguimento degli obiettivi e degli output previsti.
3. In particolare, la Provincia:
  - a) realizza il Progetto nel rispetto della proposta progettuale, del relativo cronoprogramma, del quadro economico-finanziario e del presente Accordo;
  - b) assicura il coordinamento delle attività progettuali;
  - c) individua il responsabile del Progetto e uno o più referenti tecnici;
  - d) assicura il raccordo operativo con la struttura regionale competente;
  - e) garantisce il corretto coinvolgimento degli enti e degli altri soggetti contemplati dalla proposta progettuale;
  - f) verifica l'avanzamento delle attività e il relativo allineamento al cronoprogramma;
  - g) assicura il conseguimento e la validazione degli output;
  - h) cura il monitoraggio tecnico, procedurale e finanziario del Progetto;
  - i) presenta alla Regione le richieste di erogazione, le relazioni di monitoraggio e la rendicontazione tecnica e finanziaria;
  - j) comunica tempestivamente alla Regione eventuali criticità, ritardi, scostamenti, rischi o esigenze di modifica;
  - k) garantisce la regolarità degli atti, delle procedure e delle spese sostenute;
  - l) assicura la corretta conservazione della documentazione progettuale, amministrativa e contabile;
  - m) favorisce la diffusione, la trasferibilità e il riuso degli output e dei risultati della sperimentazione;
  - n) provvede alla restituzione delle somme eventualmente non riconosciute o oggetto di recupero.

4. La Provincia non può modificare unilateralmente gli obiettivi, le attività essenziali, il quadro finanziario, gli output o il cronoprogramma del Progetto. Le modifiche sono disciplinate dall'articolo 11.

5. La Provincia rimane responsabile nei confronti della Regione anche delle attività realizzate con il coinvolgimento di altri enti, partner tecnici, collaboratori o soggetti esterni, fatti salvi i rapporti interni e le responsabilità di questi ultimi.

#### **Art. 5 – Soggetti coinvolti e governance del Progetto**

1. La governance del Progetto e le modalità di coinvolgimento degli enti partecipanti, dei soggetti istituzionali e degli eventuali partner sono quelle definite nella proposta progettuale di cui all'articolo 1.

2. La Provincia assicura il coordinamento unitario delle attività e il raccordo operativo tra i soggetti coinvolti, garantendo la coerenza metodologica e organizzativa del Progetto e il perseguimento dei relativi obiettivi.

3. Gli organismi di governance previsti dalla proposta progettuale svolgono funzioni di indirizzo, confronto, supporto tecnico, verifica o validazione degli output secondo le rispettive competenze.

4. La partecipazione della Regione agli organismi di governance non comporta l'assunzione di responsabilità gestionali, operative o finanziarie relative alle attività della Provincia o degli altri soggetti coinvolti.

5. La Provincia assicura la verbalizzazione o adeguata documentazione delle attività degli organismi di governance e conserva gli atti relativi alla loro costituzione, composizione, funzionamento e agli esiti delle attività svolte.

6. L'eventuale acquisizione di beni, servizi o prestazioni da parte di soggetti esterni è effettuata dalla Provincia sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto della normativa applicabile.

#### **Art. 6 – Contributo regionale e quadro finanziario**

1. Per la realizzazione del Progetto, la Regione riconosce alla Provincia un contributo massimo complessivo pari a euro 90.800,00, a valere sul capitolo di bilancio n. [●], per gli esercizi finanziari [●], nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.

2. Il quadro economico-finanziario contenuto nella proposta progettuale individua:

- a) il costo complessivo del Progetto;
- b) l'importo del contributo regionale;
- c) le eventuali ulteriori fonti di copertura e il relativo ammontare;
- d) il riparto delle risorse tra le categorie di spesa;
- e) le annualità di riferimento e il cronoprogramma finanziario.

3. Il contributo regionale è destinato esclusivamente alla realizzazione delle attività previste dal Progetto e non può essere utilizzato per finalità diverse.

4. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente sostenute, pagate, rendicontate e ritenute ammissibili, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 10.
5. Qualora il costo complessivo effettivamente sostenuto e riconosciuto ammissibile risulti inferiore a quello approvato, ovvero le ulteriori fonti di copertura effettivamente apportate risultino inferiori a quelle previste, il contributo regionale è rideterminato nel rispetto della misura massima di finanziamento approvata e, in ogni caso, nei limiti delle spese riconosciute ammissibili.
6. La Provincia è responsabile nei confronti della Regione della corretta gestione e utilizzazione del contributo e della realizzazione delle attività finanziate.

### **Art. 7 – Spese ammissibili**

1. Sono ammissibili le spese che risultino:
  - a) direttamente riferibili alle attività progettuali approvate;
  - b) necessarie e congrue rispetto agli obiettivi del Progetto;
  - c) coerenti con il quadro economico-finanziario di cui all'articolo 1;
  - d) effettivamente sostenute e pagate nel periodo di eleggibilità;
  - e) registrate nella contabilità della Provincia;
  - f) supportate da idonea documentazione amministrativa, contabile, fiscale e tecnica;
  - g) conformi alla normativa contabile, fiscale, in materia di contratti pubblici e alle ulteriori disposizioni applicabili.
2. Sono ammissibili, nei limiti e secondo le modalità previste dalla proposta progettuale e dal relativo quadro economico-finanziario:
  - a) le spese relative alle attività di coordinamento e gestione;
  - b) le spese per studi, analisi e progettazione;
  - c) le spese per servizi specialistici di supporto;
  - d) le spese per lo sviluppo, la realizzazione, l'implementazione e l'evoluzione di piattaforme, sistemi informativi, strumenti digitali, infrastrutture e dotazioni tecnologiche funzionali agli obiettivi del Progetto;
  - e) le spese per attività di formazione, accompagnamento organizzativo e supporto tecnico;
  - f) le spese per attività di diffusione, trasferimento delle conoscenze e replicabilità degli output;
  - g) le spese per monitoraggio e valutazione;
  - h) le spese di personale, nei limiti e secondo le condizioni previste dal comma 3;
  - i) le ulteriori spese previste dal quadro economico-finanziario approvato e strettamente necessarie alla realizzazione del Progetto.
3. Le spese di personale sono ammissibili esclusivamente qualora riferite a personale assunto a tempo determinato o a rapporti di collaborazione attivati per esigenze direttamente connesse alla realizzazione del Progetto. Il costo del personale interno della Provincia resta a carico della

medesima e può essere valorizzato esclusivamente quale quota di cofinanziamento del Progetto, secondo le modalità previste dalla proposta progettuale e dalla disciplina regionale applicabile.

4. Non sono in ogni caso ammissibili:

- a) le spese di funzionamento ordinario non direttamente riferibili al Progetto;
- b) le spese prive di adeguata documentazione giustificativa;
- c) le spese sostenute o pagate al di fuori del periodo di eleggibilità;
- d) le spese oggetto di doppio finanziamento;
- e) le spese per interessi passivi, sanzioni, ammende, penalità e contenziosi;
- f) le spese utilizzate per finalità diverse da quelle previste dal Progetto;
- g) le spese non coerenti con il quadro economico-finanziario approvato.

5. L'inserimento di una spesa nella rendicontazione non ne comporta l'automatico riconoscimento. La Regione verifica l'effettiva ammissibilità delle spese secondo il presente Accordo, la deliberazione di assegnazione del contributo e la normativa applicabile.

#### **Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo**

1. Il contributo regionale massimo di euro 90.800,00 è erogato alla Provincia, quale soggetto beneficiario e responsabile dell'attuazione del Progetto.

2. L'erogazione avviene secondo le seguenti modalità:

- a) una quota a titolo di anticipazione pari al ● per cento del contributo assegnato, previa sottoscrizione del presente Accordo e presentazione della richiesta di erogazione da parte della Provincia;
- b) una quota a titolo di stato di avanzamento pari al ● per cento del contributo assegnato, previa approvazione della relazione intermedia e verifica della rendicontazione intermedia, dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario e del conseguimento degli output intermedi previsti;
- c) il saldo, fino al restante ● per cento, previa approvazione della relazione finale e verifica della rendicontazione finale, del conseguimento degli output essenziali e delle ulteriori fonti di copertura effettivamente apportate.

3. L'erogazione delle quote è subordinata all'esito positivo delle verifiche sulle relazioni di monitoraggio e sulla rendicontazione presentate ai sensi degli articoli 9 e 10.

4. L'erogazione della quota a titolo di stato di avanzamento è subordinata alla verifica di un avanzamento del Progetto coerente con il cronoprogramma e con gli obiettivi intermedi, sotto il profilo tecnico, procedurale e finanziario.

5. Il saldo è determinato sulla base delle spese complessivamente sostenute, pagate, rendicontate e riconosciute ammissibili, tenuto conto delle quote già erogate e delle ulteriori fonti di copertura effettivamente apportate.

6. Qualora le spese riconosciute ammissibili o le ulteriori fonti di copertura risultino inferiori a quanto previsto, il contributo regionale è rideterminato secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 13.

7. Resta ferma la facoltà della Regione di sospendere l'erogazione delle quote non ancora liquidate nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 13.

### **Art. 9 – Monitoraggio del Progetto**

1. La Provincia assicura il monitoraggio unitario del Progetto sulla base degli obiettivi, delle attività, degli output, degli indicatori e del cronoprogramma previsti dalla proposta progettuale.

2. Il monitoraggio è finalizzato a verificare:

- a) lo stato di avanzamento delle attività;
- b) il conseguimento degli output e dei risultati previsti;
- c) il livello di raggiungimento degli indicatori di realizzazione e di risultato;
- d) il rispetto del cronoprogramma;
- e) l'avanzamento finanziario;
- f) le eventuali criticità e le azioni correttive adottate o proposte.

3. La Provincia acquisisce dagli enti e dagli altri soggetti coinvolti i dati, le informazioni e la documentazione necessari al monitoraggio delle attività di rispettiva competenza e ne verifica la completezza e la coerenza.

4. La Provincia trasmette alla Regione:

- a) una relazione intermedia riferita alle attività realizzate fino alla data del [●], entro il [●];
- b) una relazione finale entro trenta giorni dalla conclusione delle attività progettuali.

5. Resta ferma la produzione degli eventuali ulteriori rapporti di avanzamento o monitoraggio previsti dalla proposta progettuale. Tali rapporti sono conservati dalla Provincia e trasmessi alla Regione quando richiesti.

6. Le relazioni di cui al comma 4 riportano almeno:

- a) le attività realizzate;
- b) lo stato di avanzamento del cronoprogramma;
- c) gli output realizzati e i risultati conseguiti;
- d) il livello di attuazione degli indicatori previsti;
- e) il coinvolgimento degli enti e degli altri soggetti partecipanti;
- f) le eventuali criticità riscontrate;
- g) le azioni correttive adottate o proposte;
- h) lo stato di avanzamento finanziario.

7. La relazione finale contiene inoltre una valutazione complessiva:

- a) del livello di raggiungimento degli obiettivi;
- b) dei risultati e degli effetti prodotti dalla sperimentazione;
- c) della sostenibilità del modello sperimentato;
- d) della trasferibilità, replicabilità e riusabilità degli output;

e) degli elementi utili alle politiche regionali in materia di riordino territoriale e governance multilivello.

8. La Regione può richiedere chiarimenti, integrazioni e ulteriori informazioni e può formulare indicazioni o prescrivere azioni correttive necessarie ad assicurare la regolare prosecuzione del Progetto.

9. Gli esiti del monitoraggio concorrono alla verifica delle condizioni per l'erogazione delle quote di contributo previste dall'articolo 8.

### **Art. 10 – Rendicontazione**

1. La Provincia presenta alla Regione la rendicontazione tecnica e finanziaria del Progetto e risponde della completezza, della veridicità, della coerenza e della regolarità della documentazione trasmessa.

2. La Provincia assicura la tracciabilità delle spese e la loro riconducibilità al Progetto e alle relative attività.

3. Le spese devono essere comprovate da idonea documentazione amministrativa, contabile, fiscale e tecnica, atta a dimostrare:

- a) l'effettivo sostenimento e pagamento;
- b) la regolarità amministrativa e contabile;
- c) la diretta riferibilità alle attività progettuali;
- d) la coerenza con il quadro economico-finanziario approvato;
- e) il rispetto della normativa applicabile;
- f) l'effettiva realizzazione delle attività o acquisizione dei beni e servizi cui si riferiscono.

4. Qualora il quadro finanziario del Progetto preveda cofinanziamenti o ulteriori fonti di copertura, la Provincia ne documenta l'effettivo apporto secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale competente.

5. Ai fini della rendicontazione, le spese relative al personale, incluse quelle a titolo di cofinanziamento, sono documentate mediante gli atti di assunzione e/o conferimento dell'incarico, i relativi contratti, la documentazione attestante l'attività svolta e quella comprovante il costo effettivamente sostenuto e pagato.

6. Le spese relative a piattaforme, infrastrutture digitali, sistemi informativi, software, servizi cloud, apparati tecnologici e altre dotazioni previste dal Progetto sono rendicontabili a valere sul contributo regionale esclusivamente qualora riferite ad acquisizioni effettuate per la realizzazione del Progetto.

7. Ai fini della rendicontazione devono essere prodotti almeno gli atti di affidamento o acquisizione, la relativa documentazione contrattuale, la documentazione attestante la fornitura o l'attivazione delle soluzioni acquisite e quella comprovante il costo effettivamente sostenuto e pagato.

8. Le dotazioni tecnologiche già nella disponibilità della Provincia non sono finanziabili a valere sul contributo regionale e possono essere valorizzate esclusivamente quale quota di cofinanziamento, ove prevista dal quadro economico-finanziario approvato.

9. La struttura regionale competente può definire e aggiornare le modalità operative, i modelli, i prospetti e la documentazione da produrre ai fini del monitoraggio e della rendicontazione, senza modificare gli elementi sostanziali del presente Accordo.

10. La rendicontazione intermedia è presentata contestualmente alla relazione intermedia di cui all'articolo 9 ed è costituita almeno da:

- a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e pagate;
- b) un quadro di avanzamento finanziario del Progetto;
- c) l'evidenza delle ulteriori fonti di copertura apportate nel periodo, ove previste;
- d) una dichiarazione attestante la regolarità, l'effettività e la riferibilità delle spese alle attività approvate;
- e) la documentazione richiesta dalla struttura regionale competente.

11. La rendicontazione finale è presentata contestualmente alla relazione finale di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività progettuali, ed espone il quadro complessivo delle spese sostenute e delle fonti di copertura effettivamente apportate.

12. La Regione può richiedere chiarimenti, integrazioni documentali e ogni ulteriore elemento necessario alla verifica della regolare attuazione del Progetto e dell'ammissibilità delle spese.

13. L'inclusione di una spesa nella rendicontazione trasmessa dalla Provincia non comporta il suo automatico riconoscimento da parte della Regione.

14. La documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa al Progetto è conservata dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 12 ed è resa disponibile ai soggetti competenti allo svolgimento dei controlli.

### **Art. 11 – Variazioni, rimodulazioni e proroga**

1. Le variazioni non sostanziali possono essere autorizzate dal dirigente regionale competente, su richiesta motivata della Provincia.

2. Sono considerate non sostanziali le variazioni che non incidono:

- a) sulle finalità e sugli obiettivi generali;
- b) sugli output essenziali;
- c) sul contributo regionale complessivo;
- d) sulla natura sperimentale del Progetto;
- e) sull'assetto fondamentale della governance;
- f) sulla capacità del Progetto di produrre i risultati attesi.

3. Le variazioni sostanziali sono approvate dalla Giunta regionale.

4. Le richieste di variazione devono essere presentate prima dell'attuazione delle modifiche e sono corredate dagli aggiornamenti del cronoprogramma, del quadro economico-finanziario, degli output e degli indicatori interessati.
5. Le richieste evidenziano gli effetti delle modifiche proposte sul monitoraggio del Progetto, sul conseguimento dei risultati e sulle modalità di rendicontazione.
6. La proroga può essere autorizzata dal dirigente regionale competente, su richiesta motivata presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, purché:
  - a) non comporti maggiori oneri a carico della Regione;
  - b) sia compatibile con la disciplina contabile;
  - c) risulti coerente con lo stato di avanzamento delle attività;
  - d) non comprometta la natura sperimentale, gli obiettivi e gli output essenziali del Progetto.
7. Non sono ammesse variazioni retroattive, salvo casi eccezionali debitamente motivati e compatibili con la disciplina contabile e con gli atti regionali di finanziamento.

#### **Art. 12 – Controlli e conservazione della documentazione**

1. La Regione può effettuare controlli amministrativi, documentali e in loco, anche a campione, finalizzati a verificare:
  - a) la corretta attuazione del Progetto;
  - b) l'effettiva realizzazione delle attività;
  - c) il conseguimento degli output e dei risultati previsti;
  - d) la coerenza tra le attività realizzate, gli output prodotti, gli indicatori valorizzati e le spese rendicontate;
  - e) la pertinenza, l'effettività e l'ammissibilità delle spese;
  - f) la conformità degli atti e delle procedure alla normativa applicabile;
  - g) la veridicità delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni trasmessi;
  - h) l'effettivo apporto delle ulteriori fonti di copertura dichiarate;
  - i) il rispetto degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, conservazione, diffusione, disponibilità e riuso degli output.
2. La Provincia assicura piena collaborazione alle attività di controllo e rende disponibili, entro i termini indicati dalla Regione, gli atti, i documenti, i registri, i giustificativi di spesa, le evidenze tecniche, i dati e ogni ulteriore informazione richiesta.
3. La Provincia consente alla Regione, nel rispetto della disciplina applicabile, l'accesso alla documentazione e ai sistemi utilizzati per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del Progetto.
4. La Provincia conserva la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al Progetto per almeno cinque anni dalla liquidazione del saldo, fatto salvo il diverso o maggiore termine previsto dalla normativa applicabile.
5. Restano ferme le competenze degli organi regionali, statali, europei e di controllo contabile legittimati a effettuare verifiche sul Progetto e sull'utilizzo delle risorse.

### **Art. 13 – Sospensione, rideterminazione, revoca e recupero del contributo**

1. La Regione può sospendere l'erogazione delle quote non ancora liquidate qualora:
  - a) la documentazione presentata risulti incompleta o non idonea;
  - b) emergano ritardi o scostamenti significativi rispetto al cronoprogramma;
  - c) non risultino conseguiti gli output intermedi previsti;
  - d) siano rilevate irregolarità o inadempimenti;
  - e) si rendano necessari approfondimenti istruttori;
  - f) non siano stati forniti i chiarimenti o le integrazioni richiesti.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione comunica alla Provincia le motivazioni della sospensione e indica le integrazioni, gli adempimenti o le azioni correttive richiesti, assegnando un termine per provvedere.
3. La Regione dispone la ripresa dell'erogazione qualora siano rimosse le cause che hanno determinato la sospensione e sia verificata la permanenza delle condizioni per la prosecuzione del finanziamento.
4. Il contributo è rideterminato, anche in sede di saldo, in relazione:
  - a) alle spese non sostenute, non pagate, non documentate o non riconosciute ammissibili;
  - b) alle spese oggetto di doppio finanziamento o utilizzate per finalità diverse;
  - c) alla riduzione del costo complessivo ammissibile;
  - d) alla riduzione delle ulteriori fonti di copertura effettivamente apportate;
  - e) alla mancata o parziale realizzazione di attività e output;
  - f) alle economie risultanti a conclusione del Progetto.
5. La Regione può disporre la revoca totale o parziale del contributo nei casi di:
  - a) mancata realizzazione totale o sostanziale delle attività finanziate;
  - b) utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle previste;
  - c) rendicontazione non veritiera;
  - d) grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo o dagli atti regionali;
  - e) violazioni normative idonee a compromettere la legittimità o l'ammissibilità delle attività finanziate;
  - f) mancato conseguimento degli output essenziali;
  - g) rinuncia al contributo o sopravvenuta impossibilità di realizzare il Progetto;
  - h) mancata rimozione, entro il termine assegnato, delle cause che hanno determinato la sospensione.
6. Le misure previste dal presente articolo sono adottate nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza e, quando compatibile con la natura dell'inadempimento, sono limitate alle attività e alle spese interessate.

7. Prima dell'adozione del provvedimento di rideterminazione o revoca, la Regione comunica alla Provincia l'avvio del procedimento, assegnando un termine per la presentazione di osservazioni, documenti e, ove possibile, proposte di regolarizzazione.
8. Il provvedimento di rideterminazione o revoca stabilisce l'ammontare delle somme eventualmente da restituire, le modalità di restituzione e il relativo termine.
9. Restano fermi gli eventuali interessi, le sanzioni e ogni ulteriore conseguenza prevista dalla normativa applicabile.

#### **Art. 14 – Disponibilità, proprietà e riuso degli output**

1. Gli output realizzati nell'ambito del Progetto sono messi a disposizione della Regione e del sistema regionale delle autonomie locali per finalità istituzionali, nel rispetto della normativa applicabile.
2. Gli output comprendono, secondo la specifica natura del Progetto, metodologie, modelli organizzativi, schemi di atti, linee guida, report, dataset, strumenti di monitoraggio, dashboard, documentazione tecnica, materiali formativi, strumenti digitali e kit di replicabilità.
3. Gli output sono prodotti, ove tecnicamente possibile, in formati aperti, interoperabili, documentati e idonei al riuso.
4. Per software, piattaforme, banche dati, sistemi informativi e componenti digitali acquisiti o sviluppati nell'ambito del Progetto, la Provincia assicura alla Regione e agli enti destinatari, per finalità istituzionali e nei limiti consentiti dalla normativa e dai contratti con i fornitori, adeguati diritti di accesso, utilizzo, riproduzione, evoluzione e riuso.
5. Gli atti di acquisizione di strumenti e sistemi digitali disciplinano, ove pertinenti:
  - a) i diritti di utilizzo;
  - b) la durata delle licenze;
  - c) l'accesso, la portabilità e l'esportazione dei dati;
  - d) le condizioni di continuità operativa;
  - e) gli eventuali vincoli di proprietà intellettuale;
  - f) le modalità di restituzione o migrazione dei dati;
  - g) la disponibilità della documentazione tecnica e funzionale necessaria alla gestione e al riuso;
  - h) le misure necessarie a evitare dipendenze tecnologiche non giustificate da esigenze tecniche o di sicurezza.
6. La disponibilità e il riuso degli output costituiscono parte dei risultati attesi del Progetto e sono oggetto di verifica nell'ambito delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo.
7. La Regione può utilizzare gli esiti della sperimentazione per attività di programmazione, studio, monitoraggio, valutazione, diffusione delle buone pratiche e definizione delle politiche regionali.

## **Art. 15 – Trasparenza, tracciabilità, protezione dei dati e comunicazione**

1. Le Parti garantiscono il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dai rispettivi PIAO e dagli atti organizzativi applicabili.
2. La Regione provvede agli obblighi di pubblicazione relativi al provvedimento di concessione, al presente Accordo e agli ulteriori dati previsti dalla normativa vigente.
3. La Provincia assicura, per le attività di propria competenza, la pubblicazione degli atti e delle informazioni dovuti, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.
4. Le Parti segnalano tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e adottano le misure previste dai rispettivi ordinamenti, codici di comportamento e strumenti di prevenzione della corruzione.
5. La Provincia applica, nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti, la normativa vigente in materia di contratti pubblici, tracciabilità dei flussi finanziari e controlli sugli operatori economici.
6. La Provincia garantisce l'assenza di doppio finanziamento e la tracciabilità delle spese relative al Progetto.
7. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 e delle ulteriori disposizioni applicabili.
8. Ciascuna Parte opera quale autonomo titolare del trattamento per le attività di propria competenza, salvo che la natura dei flussi informativi e delle operazioni di trattamento richieda una diversa qualificazione dei ruoli, da disciplinare con apposito atto.
9. Gli output destinati alla pubblicazione sono preventivamente verificati e, ove necessario, anonimizzati o oscurati.
10. La Provincia coordina le attività di comunicazione e diffusione previste dalla proposta progettuale.
11. Nelle pubblicazioni, negli eventi e nei materiali informativi è data adeguata evidenza del contributo della Regione Emilia-Romagna.

## **Art. 16 – Rinuncia e sopravvenuta impossibilità**

1. La Provincia, qualora per cause sopravvenute non sia più in grado di assicurare, in tutto o in parte, la realizzazione del Progetto, ne dà immediata e motivata comunicazione alla Regione, indicando:
  - a) le attività interessate;
  - b) le risorse coinvolte;
  - c) lo stato di avanzamento;
  - d) gli effetti sugli obiettivi e sugli output;
  - e) le misure proposte per salvaguardare i risultati conseguiti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 non produce di per sé lo scioglimento del rapporto, la cessazione degli obblighi assunti o il venir meno del contributo regionale.
3. La Regione valuta gli effetti della rinuncia o della sopravvenuta impossibilità sulla continuità, coerenza e sostenibilità del Progetto e può autorizzare rimodulazioni, disporre la rideterminazione o la revoca totale o parziale del contributo o adottare le altre misure necessarie.
4. Fino alla definizione degli effetti da parte della Regione, la Provincia assicura la conservazione dei risultati conseguiti, la disponibilità della documentazione, la rendicontazione delle attività svolte e la continuità delle attività indispensabili.

#### **Art. 17 – Durata, comunicazioni, controversie e disposizioni finali**

1. Il presente Accordo acquista efficacia dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
2. Le attività progettuali devono concludersi entro il [●], salvo proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 11.
3. Restano ferme le eventuali scadenze successive previste dalla proposta progettuale per esiti istituzionali derivanti da attività tecniche completate entro il periodo progettuale, purché non comportino l'ammissibilità di spese sostenute oltre il termine stabilito per la conclusione delle attività.
4. Il presente Accordo resta efficace fino all'approvazione della rendicontazione finale e alla liquidazione del saldo. Restano efficaci anche successivamente gli obblighi relativi ai controlli, alla conservazione della documentazione, alla restituzione delle somme, alla disponibilità e al riuso degli output, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.
5. Per la Regione, il responsabile dell'attuazione dell'Accordo è il dirigente del Settore [●], o suo successore nell'incarico.
6. Per la Provincia, il responsabile del Progetto è il soggetto individuato nella proposta progettuale, salvo sostituzione formalmente comunicata alla Regione.
7. Le comunicazioni formali tra le Parti avvengono mediante posta elettronica certificata agli indirizzi dalle stesse indicati. Le variazioni degli indirizzi producono effetti dalla relativa comunicazione all'altra Parte.
8. La Provincia dichiara di conoscere e accettare il contenuto della proposta progettuale richiamata all'articolo 1 e del relativo quadro economico-finanziario.
9. Le Parti si impegnano a risolvere in via collaborativa e bonaria le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.
10. Per quanto non espressamente previsto si applicano la normativa europea, statale e regionale vigente, la deliberazione di assegnazione del contributo e gli altri atti regionali richiamati.
11. Le controversie non risolte in via bonaria sono devolute al giudice munito di giurisdizione secondo le disposizioni vigenti. Per le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria è competente il Foro di Bologna, fatte salve le competenze inderogabili.

12. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.

### **Sottoscrizioni**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

#### **Per la Regione Emilia-Romagna**

Il Direttore generale della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, innovazione e organizzazione, o suo delegato



#### **Per la Provincia di Parma**

Il Dirigente del Servizio Finanziario, Politiche e Gestione del Personale, Sistemi Informativi

Dottor Iuri Menozzi



UFFICIO RECLUTAMENTO - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE - PARI  
OPPORTUNITA' E INTEGRAZIONE

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **3647 /2026** ad oggetto:

" APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI PARMA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PILOTA "DAL CONCORSO TRADIZIONALE ALL'ASSUNZIONE DI QUALITÀ. SELEZIONI UNICHE, INTERPELLI E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO PROVINCIALE: UN MODELLO DI AREA VASTA REPLICABILE NEL SISTEMA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI", AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1677 DEL 05/10/2026 (ART. 52 L.R. N. 9/2026). “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 15/10/2026

Sottoscritto dal Responsabile  
(MENOZZI IURI)



**PROVINCIA  
DI PARMA**

con firma digitale